



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 10 novembre 2014
(OR. en)

14987/14

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0315 (NLE)**

**VISA 291
COEST 400**

PROPOSTA

| | |
|----------------|---|
| Origine: | Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea |
| Data: | 30 ottobre 2014 |
| Destinatario: | Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea |
| n. doc. Comm.: | COM(2014) 679 final |
| Oggetto: | Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione dell'Unione relativamente a una decisione del comitato misto, istituito ai sensi dell'accordo fra l'Unione europea e l'Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti, sull'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione dell'accordo |

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 679 final.

All.: COM(2014) 679 final



Bruxelles, 30.10.2014
COM(2014) 679 final

2014/0315 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione dell'Unione relativamente a una decisione del comitato misto, istituito ai sensi dell'accordo fra l'Unione europea e l'Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti, sull'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione dell'accordo

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

L'accordo di facilitazione del rilascio dei visti fra l'Unione europea e l'Ucraina, entrato in vigore il 1° gennaio 2008, ha istituito, su una base di reciprocità, diritti ed obblighi giuridicamente vincolanti allo scopo di semplificare le procedure di rilascio del visto ai cittadini ucraini. Il suo articolo 12 ha creato un comitato misto incaricato di controllare l'applicazione dell'accordo.

Il comitato misto ha rilevato l'esigenza di orientamenti comuni per garantire che i consolati degli Stati membri applichino l'accordo di facilitazione del visto in modo del tutto armonizzato, e per chiarire la relazione fra le disposizioni di tale accordo e le disposizioni delle Parti contraenti che continuano ad applicarsi alle questioni in materia di visti non contemplate dall'accordo.

Il comitato misto ha adottato tali orientamenti con decisione n. 1/2009 del 25 novembre 2009. Essi non sono parte dell'accordo e non sono pertanto giuridicamente vincolanti. Tuttavia, è fortemente raccomandato che il personale diplomatico e consolare vi si attenga in modo coerente quando applica le disposizioni dell'accordo.

A seguito dell'entrata in vigore, il 1° luglio 2013, dell'accordo modificato fra l'Unione europea e l'Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti, si è reso necessario adattare gli orientamenti di conseguenza.

Gli orientamenti sono stati così adeguati all'accordo modificato – che contiene nuove disposizioni su ulteriori facilitazioni nella procedura di rilascio di visti ai cittadini ucraini per soggiorni previsti di massimo 90 giorni per periodi di 180 giorni nello spazio Schengen – e alla nuova legislazione dell'UE in materia di politica dei visti, come il codice dei visti. Rispecchiano pertanto l'*acquis* UE applicabile in materia di visti attualmente in vigore.

2. ESITO DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Gli orientamenti, figuranti in allegato alla presente proposta di decisione del Consiglio, sono il risultato di consultazioni con gli Stati membri nell'ambito del Gruppo "Visti" del 12 dicembre 2013, 10 gennaio 2014, 20 febbraio 2014 e 15 aprile 2014. La Commissione si è consultata su questi orientamenti con le autorità responsabili ucraine in diverse occasioni, fra cui la riunione del comitato misto del 14 maggio 2014.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Gli orientamenti, che saranno adottati tramite delega data al rappresentante della Commissione in seno al comitato misto sulla base della presente decisione, non saranno giuridicamente vincolanti per gli Stati membri. Essi servono da guida e spiegano in dettaglio le disposizioni dell'accordo alle persone che applicano l'accordo modificato di facilitazione del visto fra l'UE e l'Ucraina.

Gli orientamenti tengono conto delle disposizioni del codice dei visti e di altri atti legislativi nel settore della politica dell'UE in materia di visti, per garantire che le rappresentanze consolari degli Stati membri, nell'applicare le disposizioni dell'accordo di facilitazione, agiscano conformemente a tutto l'*acquis* dell'UE in materia di visti.

Le disposizioni dell'accordo prevalgono su quelle del codice dei visti nelle materie disciplinate da entrambi i testi.

4. INCIDENZA FINANZIARIA E SUL BILANCIO

La proposta non ha incidenza sul bilancio dell'UE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione dell'Unione relativamente a una decisione del comitato misto, istituito ai sensi dell'accordo fra l'Unione europea e l'Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti, sull'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione dell'accordo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 12 dell'accordo fra l'Unione europea e l'Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti¹ ("accordo di facilitazione del visto") istituisce un comitato misto e prevede che esso debba, in particolare, controllare l'applicazione dell'accordo.
- (2) Nell'ambito di tale responsabilità, il comitato misto ha rilevato l'esigenza di orientamenti comuni per garantire che i consolati degli Stati membri applichino l'accordo di facilitazione del visto in modo del tutto armonizzato, e per chiarire la relazione fra le disposizioni di tale accordo e le disposizioni delle Parti contraenti che continuano ad applicarsi alle questioni in materia di visti non contemplate dall'accordo.
- (3) Il comitato misto ha già adottato tali orientamenti con decisione n. 1/2009 del 25 novembre 2009. Tali orientamenti devono essere adattati alle nuove disposizioni dell'accordo modificato di facilitazione del visto e ai cambiamenti nella legislazione interna dell'Unione sulla politica dei visti. Per chiarezza è opportuno sostituirli.
- (4) L'accordo fra l'Unione europea e l'Ucraina che modifica l'accordo di facilitazione del rilascio dei visti² è entrato in vigore il 1° luglio 2013.
- (5) Il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio³ è entrato in vigore il 5 aprile 2010 e ha istituito le procedure e condizioni per il rilascio dei visti di transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel territorio degli Stati membri.

¹ GU L 332 del 29.11.2007, pag.68.

² GU L 168 del 20.6.2013, pag. 11.

³ Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

- (6) Occorre stabilire la posizione da prendere in seno al comitato misto sull'adozione degli orientamenti comuni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

La posizione che l'Unione deve adottare in sede di comitato misto istituito dall'articolo 12 dell'accordo fra l'Unione europea e l'Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti, sull'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione dell'accordo, si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*